

**Statuto della**  
**Società Cacciatori del Locarnese e Valli**  
**(affiliata alla Federazione Cacciatori Ticinesi)**

**Febbraio 2019**

## A. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E RAPPRESENTANZA

art. 1. La Società Cacciatori del Verbano, la Società Cacciatori Diana Gambarognese, la Società Cacciatori Diana delle Valli e la Società Cacciatori Verzaschesi (definite in seguito Sezioni Locali) costituiscono, sotto la ragione sociale "Società Cacciatori del Locarnese e Valli" (definita in seguito SCLV), un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, di durata indeterminata e affiliata alla Federazione Cacciatori Ticinesi (in seguito FCTI).

art. 2. La sede della SCLV è a Locarno.

art. 3. La SCLV ha per scopo il promovimento di azioni di interesse comune per tutto quanto attiene all'attività venatoria in generale e sul territorio giurisdizionale (Distretto di Locarno) in particolare.

La SCLV si occupa in special modo:

- della difesa dei legittimi interessi dei cacciatori
- di incentivare l'esercizio della caccia e del tiro e di promuoverne l'educazione
- della valutazione delle proposte di creazione o di modifica di bandite o di zone di protezione della selvaggina
- della vigilanza sulle bandite e della repressione del bracconaggio
- della conservazione e del ripristino degli spazi vitali e degli habitat naturali della selvaggina
- dell'elaborazione di proposte di modifica della legislazione sulla caccia d'intesa con il Comitato Distrettuale
- della lotta ai predatori e del contenimento dei nocivi
- dello sviluppo della comprensione tra cacciatori e popolazione
- della formazione etica dei giovani e degli aspiranti cacciatori
- di mantenere vivi i sentimenti di amicizia e fratellanza tra i soci.

art. 4. La SCLV è apolitica e aconfessionale.

art. 5. La SCLV è rappresentata e vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario.

art. 6. Le Sezioni Locali rappresentano nel Comitato della SCLV le quattro Società che hanno proceduto alla sua costituzione. D'intesa con il Comitato, hanno il compito di organizzare sul loro territorio ogni manifestazione inerente l'attività venatoria, le attività del tiro e le attività di conservazione e ripristino degli spazi vitali e degli habitat naturali della selvaggina.

## B. ORGANIZZAZIONE

art. 7. La Società è composta da un numero indeterminato di soci paganti la quota sociale. I soci si distinguono in soci attivi, soci sostenitori e soci onorari.

La qualità di socio si acquisisce con il pagamento della tassa sociale entro il 30 novembre dell'anno in corso e con l'adempimento degli altri obblighi previsti dal presente statuto.

I soci sono membri sia della SCLV che di una Sezione Locale a dipendenza o del luogo di domicilio o della loro scelta.

art. 8. La qualità di socio si perde:

- con il mancato pagamento della tassa sociale entro il 30 novembre dell'anno in corso.
- con l'espulsione quale provvedimento disciplinare nei confronti del socio che agisse contro gli interessi della società o che contravvenisse agli obblighi sanciti dal presente statuto. L'espulsione di un socio viene decretata dall'Assemblea, su proposta del Comitato, e richiede la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

art. 9. Su proposta del Comitato, l'Assemblea può decidere di conferire la qualifica di socio onorario a colui che avesse acquisito meriti particolari in seno alla Società.

## C. FINANZE

art. 10. La SCLV provvede al proprio fabbisogno mediante:

- le tasse sociali annuali il cui ammontare viene deciso dall'Assemblea tenuto conto delle tasse di affiliazione stabilite dalla FCTI
- gli utili eventualmente conseguiti in manifestazioni organizzate dalle Sezioni Locali
- i contributi volontari dei soci, i lasciti e le donazioni.

art. 11. Per i propri obblighi sociali la SCLV risponde unicamente con il suo patrimonio. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

## D. ORGANI

art. 12. Gli organi della SCLV sono:

- l'Assemblea Generale
- il Comitato
- l'Ufficio di Revisione.

art. 13. L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno, su convocazione del Comitato, di regola al più tardi entro la fine del mese di marzo.

Su decisione del Comitato o su richiesta di almeno 1/5 dei soci attivi essa può essere convocata come Assemblea Generale straordinaria.

La convocazione scritta dell'Assemblea viene inviata ai soci almeno 20 giorni prima della data della stessa e deve contenere l'ordine del giorno.

art. 14. Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea:

- a) l'approvazione dello Statuto nonché la sua revisione. Eventuali proposte di modifica devono pervenire per iscritto al Comitato entro il 31 dicembre
- b) la ratifica delle proposte delle Sezioni Locali alla carica di membro del Comitato
- c) la nomina del Presidente e dell'Ufficio di Revisione

- d) l'approvazione dei conti annuali
- e) la nomina dei soci onorari
- f) l'espulsione dei soci
- g) la delibera sul rapporto morale e finanziario del Comitato
- h) la formulazione delle proposte all'attenzione della FCTI per il tramite del Comitato Distrettuale
- i) l'istituzione di eventuali commissioni per lo studio di problemi particolari
- j) la decisione di scioglimento della Società. In tal caso essa decide la destinazione di eventuali utili a scopi compatibili con il presente statuto.

art. 15. L'Assemblea è diretta dal Presidente.

In occasione delle nomine statutarie, o quando la maggioranza dei membri presenti lo richieda, viene designato un presidente del giorno.

In apertura dei lavori l'Assemblea designerà 2 scrutatori.

art. 16. L'Assemblea non può deliberare su oggetti che non figurano all'ordine del giorno.

Eventuali proposte di trattande non iscritte all'ordine del giorno devono essere inviate per esame al Comitato almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea. L'assemblea vota la modifica dell'ordine del giorno.

art. 17. L'Assemblea è legalmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Essa delibera a maggioranza dei soci presenti con voto per alzata di mano a meno che non venga richiesto il voto segreto. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente. La modifica dello Statuto, l'espulsione di un socio e lo scioglimento della Società richiedono la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

art 18. Il Comitato è composto da 9 membri e segnatamente:

- da 8 membri designati dalle Sezioni Locali in ragione di 2 membri per ogni Sezione
- dal Presidente designato dall'Assemblea.

I membri del Comitato rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili

art. 19. Sono di competenza del Comitato:

- a) la nomina nel proprio seno del Vicepresidente
- b) la nomina del Segretario e del Cassiere. Le funzioni di Segretario e Cassiere possono essere cumulate
- c) la determinazione dei compiti del Segretario e del Cassiere e delle loro indennità
- d) la definizione e l'attribuzione ai membri di eventuali incarichi speciali
- e) la convocazione dell'Assemblea generale ordinaria, delle eventuali Assemblee straordinarie e la definizione delle trattande all'ordine del giorno
- f) la nomina dei rappresentanti nel Comitato Distrettuale e dei Delegati all'Assemblea Federativa
- g) la riscossione delle tasse sociali
- h) l'istituzione di gruppi di lavoro per lo studio di problemi particolari e per l'organizzazione di eventi e manifestazioni
- i) il mantenimento dei contatti con la autorità politiche e amministrative
- j) la valorizzazione delle manifestazioni organizzate dalle Sezioni Locali
- k) tutte le altre competenze non delegate all'Assemblea.

art. 20. Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno 3 membri. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno 4 membri dei quali almeno il Presidente o il Vicepresidente.

Le decisioni del Comitato sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

art. 21. L'Ufficio di revisione è composto da 2 membri, rieleggibili, eletti dall'Assemblea e non membri del Comitato, che restano in carica 2 anni.

Essi valutano la gestione finanziaria della Società tramite il controllo dell'attività finanziaria annuale, presentano all'Assemblea un rapporto scritto con la proposta o meno di dare scarico al Comitato del proprio operato. La presenza all'Assemblea di almeno uno dei revisori è obbligatoria per poter fornire ai soci tutti gli eventuali chiarimenti richiesti.

#### E. DISPOSIZIONE TRANSITORIA

art. 22. Le Sezioni Locali sciolgono le loro Società nel corso di un'Assemblea convocata a tale scopo. Il patrimonio delle Società sciolte viene assunto dalla SCLV a cui vengono pertanto trasferiti attivi e passivi.

Il Comitato si impegna entro la data della prima Assemblea ordinaria a presentare la proposta di un logo.

#### F. DISPOSIZIONI FINALI

art. 23. L'anno sociale corrisponde all'anno civile.

art. 24. Per quanto non previsto dal presente Statuto, sono applicabili le disposizioni degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

art. 25. Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea costituente della Società Cacciatori del Locarnese e Valli del 16 febbraio 2019.